



**Regolamento unico del Politecnico di Bari per il conferimento di Incarichi post-doc e Incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22-*bis* e 22-*ter*, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

**SOMMARIO**

<b>Titolo I – Disposizioni comuni</b>	2
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2 – Incompatibilità ed ulteriori incarichi	2
Art. 3 – Durata complessiva	2
Art. 4 – Limiti di spesa	2
Art. 5 – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore	3
<b>Titolo II–Incarichi post-doc</b>	3
Art. 6 – Caratteristiche degli incarichi post-doc e limiti di spesa	3
Art. 7 – Modalità di selezione	3
Art. 8 – Attivazione delle procedure di selezione	4
Art. 9 – Bando di selezione	4
Art. 10 – Commissione giudicatrice	4
Art. 11 – Candidati ammissibili alle selezioni	5
Art. 12 – Modalità di svolgimento delle selezioni	6
Art. 13 – Termine del procedimento	7
Art. 14 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata	7
Art. 15 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	8
Art. 16 –Proroga dei contratti	8
Art. 17 – Cessazione del rapporto di lavoro	9
Art. 18 – Incompatibilità e ulteriori incarichi	9
Art. 19 – Sospensione attività	9
Art. 20 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	10
Art. 21 – Diritti di proprietà industriale ed intellettuale	10
<b>Titolo III–Incarichi di ricerca</b>	10
Art. 22 – Caratteristiche degli incarichi di ricerca e limiti di spesa	10
Art. 23 – Modalità di selezione	11
Art. 24 – Attivazione delle procedure di selezione	11
Art. 25 – Bando di selezione	12
Art. 26 – Commissione giudicatrice	12
Art. 27 – Candidati ammissibili alle selezioni	13
Art. 28 – Modalità di svolgimento delle selezioni	14
Art. 29 – Termine del procedimento	14
Art. 30 – Procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne mediante Avviso	15
Art. 31 – Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto	15
Art. 32 – Stipula dell’incarico e relativa argomentazione	16
Art. 33 – Disciplina dell’incarico	17
Art. 34 – Proroga degli incarichi di ricerca	17
Art. 35 – Incompatibilità e ulteriori incarichi	18
Art. 36 – Cessazione del rapporto di lavoro	18
Art. 37 – Sospensione attività	18
Art. 38 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	19
Art. 39 – Diritti di proprietà industriale ed intellettuale	20



## **Titolo I - Disposizioni comuni**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-*bis* della Legge 30.12.2010, n. 240, e ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art.22-*ter* della Legge 30.12.2010, n. 240.
2. Il Politecnico di Bari può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati '*incarichi post-doc*', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
3. Il Politecnico di Bari può, inoltre, stipulare contratti individuali di diritto privato, denominati '*incarichi di ricerca*', finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della ricerca, anche in qualità di tutor, riservati a giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

### **Art. 2**

#### **Incompatibilità ed ulteriori incarichi**

1. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Le posizioni di cui al primo comma nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 della L. 30.12.2010, n. 240, non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
3. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

### **Art. 3**

#### **Durata complessiva**

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 e con i titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, della Legge 30.12.2010, n. 240, nonché con i titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter e di contratti per ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, della Legge 30.12.2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
2. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Limiti di spesa**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le



università e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter, della L. 30.12.2010, n. 240, non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della L. 30.12.2010, n. 240, e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati.

2. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

## **Art. 5**

### **Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis, 22-ter e 24 comma 3-bis, della Legge n. 240/2010, così come introdotti del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale sul sito di Ateneo.

## **Titolo II - Incarichi post-doc**

### **Art. 6**

#### **Caratteristiche degli incarichi post-doc**

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi del precedente comma, con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, incluse le eventuali proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska – Curie (MSCA).
4. Ai fini del computo della durata complessiva dei predetti rapporti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 7**

#### **Modalità di selezione**

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea, da altri enti di ricerca, istituzioni o fondazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In tali casi, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.



## Art. 8

### Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'eventuale stanziamento annuale di bilancio, per il finanziamento dei contratti di incarichi post – doc a valere su fondi interni, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010, e autorizza la stipula.
2. L'attivazione di contratti di incarichi post-doc è realizzabile anche con finanziamenti a carico di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi post-doc, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di Legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
  - a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b. la durata dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
  - c. la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico ed il relativo titolo;
  - d. il Responsabile scientifico;
  - e. il gruppo scientifico – disciplinare;
  - f. uno o più settori scientifico–disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico–disciplinare;
  - g. il Dipartimento di svolgimento delle attività;
  - h. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto e la copertura economica dello stesso;
  - i. l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, nel rispetto dell'art. 20 di cui al presente Regolamento;
  - j. i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 12, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
  - k. i requisiti di partecipazione ed eventuali ulteriori titoli, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione.

## Art. 9

### Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, oltre agli elementi di cui all'art. 8 deve contenere:
  - a. le modalità di selezione;
  - b. i requisiti per la partecipazione;
  - c. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
  - d. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - e. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando;
  - f. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet del Politecnico di Bari.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.  
Qualora il termine di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

## Art. 10

### Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre membri docenti di cui almeno un professore di I o di II fascia, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori, ad esclusione dei ricercatori di tipo A, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di



Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri, in misura massima pari a 2 componenti che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento si esprime anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.  
La delibera con cui il Consiglio di Dipartimento propone la Commissione è successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 12 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.  
Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - a. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - b. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
  - a. i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 comma 12 della L. 230/2005;
  - b. i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 240/2010;
  - c. i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
  - d. i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni naturali consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei Commissari. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.
10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

## **Art. 11**

### **Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico dalla Commissione giudicatrice, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.  
È consentito l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.



2. Per il titolo conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice ne valuterà l'equivalenza ai fini della procedura.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
  - a. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - b. coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato di cui articolo 24 della Legge 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT).
  - c. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con il Responsabile scientifico del progetto.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

## Art. 12

### Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico – professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
2. La valutazione è integrata da un colloquio orale, in seduta pubblica, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, con possibilità che il colloquio si svolga, in tutto o in parte, anche in una lingua diversa dall'italiano.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
  - a. rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
  - b. attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'oggetto dell'incarico post-doc;
  - c. qualità, originalità, attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con l'oggetto dell'incarico;
  - d. colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e alla realizzazione della stessa, nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri per la valutazione.
6. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al Responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, all'esito del colloquio, procede collegialmente, all'espressione, per ciascun candidato e per ogni singolo criterio di valutazione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. I punteggi di cui al precedente comma 4, lettere a), b) e c) vengono resi noti ai candidati mediante la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, la valutazione del colloquio sub lettera d) verrà resa nota all'esito dello stesso.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati ed individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, al candidato di età anagrafica minore.



## Art. 13

### Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni per la presentazione delle istanze di riconsulenza. Su proposta motivata del Presidente, per comprovati ed eccezionali motivi, può essere concessa dal Rettore, per una sola volta, una proroga del termine di conclusione dei lavori fino a 30 giorni.
2. Il Rettore, qualora ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento, può ridurre il termine per la conclusione dei lavori della Commissione.
3. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
4. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di incarico post -doc e approvata la graduatoria di merito.
5. In caso di rinuncia, mancata sottoscrizione del contratto, mancata presa di servizio entro il termine previsto o decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini previsti dal successivo comma 6.
6. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento di ulteriori contratti di incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Trascorso il termine di 180 giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte da parte del Consiglio di Dipartimento, la graduatoria cessa di avere validità.
8. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della convocazione per la relativa sottoscrizione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a 30 giorni, purché compatibili con l'attività oggetto del contratto. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

## Art. 14

### Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
  - a. la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - b. la sede di lavoro;
  - c. le attività oggetto dell'incarico;
  - d. il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
  - e. l'indicazione del trattamento economico complessivo;
  - f. l'indicazione delle modalità e dei tempi con cui il titolare di contratto post-doc è tenuto a produrre il risultato dell'attività oggetto dell'incarico a mezzo di apposita relazione;
  - g. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
  - h. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - i. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - j. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.



4. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

## Art. 15

### Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I titolari di incarichi post-doc svolgono l'attività oggetto del contratto.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il titolare di incarico post-doc può essere autorizzato ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività previste dal proprio contratto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.
5. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, il Politecnico di Bari è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal titolare di incarico post-doc in esecuzione del presente contratto.
6. Ai titolari delle posizioni di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della Legge 240/10, modificato dall'articolo 1 bis, comma 2, del decreto legislativo 45/2025, è riservata la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università.
7. Ai titolari di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
8. Ai titolari di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

## Art. 16

### Proroga dei contratti

1. Gli incarichi post - doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga del contratto post-doc dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-bis, comma 2, della Legge 240/2010, nonché del vincolo di durata complessiva di undici anni, di cui all'art. 22-ter, comma 9, della Legge 240/2010.
3. Nel caso di incarichi finanziati a valere su risorse esterne, la proroga dell'incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Nell'ipotesi di incarico post-doc finanziato con risorse di Ateneo, la proroga dell'incarico post-doc è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in una seduta che precede la scadenza del contratto.
6. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).



8. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.

#### **Art. 17**

##### **Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione, come disposto dall'art. 14, comma 2, punto f), del presente Regolamento, sia la mancata approvazione da parte del Responsabile Scientifico della ricerca.

#### **Art. 18**

##### **Incompatibilità e ulteriori incarichi**

1. Fermo restando le disposizioni contenute nel Titolo I- Disposizioni comuni, art. 2, gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
  - a. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati.
  - b. la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
2. Il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

#### **Art. 19**

##### **Sospensione attività**

1. La sospensione delle attività relative all'incarico post-doc, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, comporta la proroga del rapporto contrattuale, fermo restando l'importo dell'incarico post-doc determinato nel contratto.
2. I periodi di malattia, infortunio, congedo parentale e di mancata attività per gravi motivi familiari producono la sospensione e l'interruzione dell'incarico post-doc per l'intero periodo solo se la durata complessiva di tali periodi supera i 30 giorni consecutivi.

È prevista la possibilità di prorogare il termine dell'incarico per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che il Responsabile scientifico del progetto di ricerca confermi il perdurare dell'interesse scientifico. Laddove il periodo di sospensione sopra indicato sia tale, ad insindacabile giudizio del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, da pregiudicare l'assolvimento dell'attività oggetto dell'incarico, si procederà alla risoluzione del contratto relativo all'incarico post-doc.
3. La sospensione dell'incarico post-doc è inoltre possibile, solo per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, anche su richiesta motivata dell'interessato e dovrà essere approvata dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Si procederà all'interruzione dell'incarico post-doc limitatamente al periodo di sospensione dell'attività e sarà possibile prorogare il termine dell'incarico, per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che venga dichiarato dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca il perdurare dell'interesse scientifico.



## Art. 20

### **Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Ai titolari di incarichi post-doc è corrisposto, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprendivo, definito dal Politecnico di Bari in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 592, del 6 agosto 2025, recante la *"definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240"*.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto, così come introdotto dal Decreto Ministeriale n. 592, del 6 agosto 2025, recante la *"definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240"*. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico del Politecnico di Bari, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
3. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Bari e il titolare di incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

## Art. 21

### **Diritti di proprietà industriale e intellettuale**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal titolare di incarico post-doc sono regolati in conformità alla normativa vigente, al Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca ed eventualmente in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università ed Enti coinvolti.
2. Il titolare di incarico post-doc assegnatario di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prende visione e accetta le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra il Politecnico di Bari e l'Ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del titolare di incarico post-doc ad essere riconosciuto autore o inventore.
3. Il titolare di incarico post-doc è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto del Politecnico di Bari.
4. Al titolare di incarico post-doc è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.
5. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal titolare di incarico post-doc nell'esecuzione della propria attività di ricerca spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.

## **Titolo III - Incarichi di ricerca**

### Art. 22

#### **Caratteristiche degli incarichi di ricerca e limiti di spesa**

1. Gli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, hanno la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a



specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska – Curie (MSCA).

3. Ai fini del computo dei termini, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

## **Art. 23**

### **Modalità di selezione**

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una Commissione giudicatrice, ad esclusione dei casi di cui all'art. 31, co. 3, del presente Regolamento.
2. Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea, da altri enti di ricerca, istituzioni o fondazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In tali casi, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. In deroga alle modalità di selezione di cui ai commi precedenti, il conferimento di incarichi di ricerca può essere riservato a cittadini comunitari o extracomunitari, che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'Ateneo, nel quadro di progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti di cui al presente comma, devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 27.
4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. In tali casi, su indicazione del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al primo comma.

## **Art. 24**

### **Attivazione delle procedure selettive**

1. Il Consiglio di amministrazione delibera l'eventuale stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento degli incarichi di ricerca, a valere su fondi interni, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010, e autorizza la stipula.
2. Ai fini dell'introduzione alla ricerca e all'innovazione, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi di ricerca, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di Legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
3. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
  - a. il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b. la durata dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento;
  - c. la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico ed il relativo titolo;
  - d. il Responsabile Scientifico che supervisionerà l'attività del titolare dell'incarico di ricerca;
  - e. il gruppo scientifico-disciplinare;
  - f. uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;



- g. il Dipartimento di svolgimento delle attività;
- h. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto e la copertura economica dello stesso;
- i. l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento;
- j. i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 28, comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- k. i requisiti di partecipazione ed eventuali ulteriori titoli, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- l. l'eventuale previsione di un colloquio in sede di selezione.

## **Art. 25**

### **Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, ove previsto, è emanato con decreto del Rettore e, oltre agli elementi di cui all'art. 24, deve contenere:
  - a. le modalità di selezione;
  - b. i requisiti per la partecipazione;
  - c. i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
  - d. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - e. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando;
  - f. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet del Politecnico di Bari.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo. Qualora il termine di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

## **Art. 26**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione, composta da tre membri docenti di cui almeno un professore di I o di II fascia, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori, ad esclusione dei ricercatori di tipo A, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri, in misura massima pari a 2 componenti che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento si esprime anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La delibera con cui il Consiglio di Dipartimento propone la Commissione è successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione delle candidature pervenute a seguito di emanazione del bando di selezione di cui all'art. 25 del presente Regolamento, nonché delle candidature pervenute a seguito di emanazione dell'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, di cui all'art. 30 del presente Regolamento.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.



6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - a. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - b. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
  - a. i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 comma 12 della L. 230/2005;
  - b. i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 240/2010;
  - c. i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
  - d. i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni naturali consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.
10. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono da ritenersi efficaci ed applicabili anche alle procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne, di cui al successivo art. 30, ad esclusione dei casi di cui all'art. 31, co. 3, del presente Regolamento.

## **Art. 27**

### **Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Possono essere destinatari degli incarichi di ricerca esclusivamente i giovani studiosi, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
  - a. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - b. coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della Legge 240 del 2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);
  - c. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con il professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato



### Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione, attivata mediante l'emanazione di apposito bando, di cui all'art. 25, si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale e di un'attitudine alla ricerca idonei all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.  
La valutazione potrà essere integrata da un eventuale colloquio in seduta pubblica, utile ad accertare l'attitudine dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in una lingua diversa dall'italiano.
2. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
  - a. rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
  - b. attinenza e rilevanza delle attività ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione all'oggetto dell'incarico;
  - c. qualità, originalità, attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con l'oggetto dell'incarico;
  - d. ove previsto nel bando, colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e alla realizzazione della stessa, nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
4. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri per la valutazione.
5. La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al Responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, all'esito dell'eventuale colloquio, procede collegialmente, all'espressione, per ciascun candidato e per ogni singolo criterio di valutazione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e c) vengono resi noti ai candidati mediante la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, la valutazione del colloquio sub lettera d), ove previsto, verrà resa nota all'esito dello stesso.
8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati ed individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, al candidato di età anagrafica minore.

## Art. 29

### Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni per la presentazione delle istanze di riconsiderazione. Su proposta motivata del Presidente, per comprovati ed eccezionali motivi, può essere concessa dal Rettore, per una sola volta, una proroga del termine di conclusione dei lavori fino a 30 giorni.
2. Il Rettore, qualora ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento, può ridurre il termine per la conclusione dei lavori della Commissione.
3. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
4. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di incarico di ricerca e approvata la graduatoria di merito.
5. In caso di rinuncia, mancata sottoscrizione del contratto, mancata presa di servizio entro il termine



previsto o decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini previsti dal successivo comma 6.

6. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento di ulteriori contratti di incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Trascorso il termine di 180 giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte da parte del Consiglio di Dipartimento, la graduatoria cessa di avere validità.
8. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della convocazione per la relativa sottoscrizione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore a 30 giorni, purché compatibili con l'attività oggetto del contratto. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.

## **Art. 30**

### **Procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne, mediante avviso**

1. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, il Politecnico di Bari può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
2. Nei casi di cui al primo comma, su indicazione del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet del Politecnico di Bari.
3. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
  - a. il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
  - b. il programma di ricerca ed il relativo titolo;
  - c. il gruppo scientifico-disciplinare;
  - d. uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico - disciplinare;
  - e. il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - f. l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
  - g. la data presunta di inizio attività;
  - h. i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
  - i. il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
  - j. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
4. L'avviso è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet del Politecnico di Bari.
5. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo ufficiale di Ateneo. Qualora il termine di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
6. La procedura di conferimento diretto, come disciplinata nei commi precedenti, può essere attivata, previa autorizzazione del Rettore, nei casi rispondenti alle esigenze specifiche di Bandi/Programmazione di Ricerca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la partecipazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska - Curie (MSCA).

## **Art. 31**

### **Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto**

1. La selezione avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.
2. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e



secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, ad esclusione dei casi in cui detta valutazione comparativa sia stata già effettuata da Soggetti in partenariato con l'Ateneo nell'ambito dei Progetti finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi.
4. A seguito della valutazione, la Commissione individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico la Commissione seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.
5. La Commissione dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla scadenza dell'Avviso.
6. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Rettore. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet del Politecnico di Bari.
7. Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi precedenti, la procedura di selezione verrà revocata.
8. Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.
9. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del decreto di approvazione degli atti al competente ufficio dell'Amministrazione, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.
10. Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

## **Art. 32**

### **Stipula dell'incarico e relativa regolamentazione**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione dell'incarico, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'incarico dovranno essere indicati:
  - a. la data di inizio e del termine finale dell'incarico;
  - b. la sede principale di svolgimento dell'incarico;
  - c. le attività oggetto dell'incarico;
  - d. il Responsabile Scientifico della ricerca che assolverà, altresì al ruolo di tutor di riferimento;
  - e. il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
  - f. l'indicazione del trattamento economico complessivo;
  - g. l'indicazione delle modalità e dei tempi con cui il titolare di incarico di ricerca è tenuto a produrre al Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca, il risultato dell'attività oggetto dell'incarico a mezzo di apposita relazione;
  - h. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
  - i. l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - j. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - k. l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto - che non configura un rapporto di lavoro subordinato - è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal Rettore.



4. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

## Art. 33

### Disciplina dell'incarico

1. Il titolare dell'incarico di ricerca svolge l'attività oggetto del contratto sotto la supervisione del Responsabile Scientifico che assolve anche al ruolo di tutor.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto dell'incarico in modo continuativo e non meramente occasionale.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca dovrà iniziare l'attività secondo le modalità indicate dal Responsabile Scientifico. Il mancato inizio attività secondo tali modalità costituisce grave inadempimento.
4. Qualora il Responsabile Scientifico ritenga che l'attività del titolare dell'incarico di ricerca non proceda correttamente, egli dovrà formalmente contestare l'inadempienza al titolare stesso, indicando un periodo entro il quale correggerla. Se l'inadempienza dovesse persistere, il Responsabile Scientifico richiederà una valutazione del titolare dell'incarico di ricerca al Direttore di Dipartimento, il quale, sentito il titolare dell'incarico, redigerà una apposita relazione. Un'eventuale valutazione negativa attesterà una grave inadempienza da parte del titolare dell'incarico di ricerca e comporterà la risoluzione del contratto da parte del Politecnico di Bari.
5. Alla conclusione del contratto il titolare dell'incarico di ricerca deve presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile Scientifico.
6. In caso di mancata consegna della relazione non si procederà al rinnovo dell'incarico.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
8. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. Il titolare di incarico di ricerca può essere autorizzato ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività previste dal proprio contratto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.
10. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, il Politecnico di Bari è titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal titolare di incarico di ricerca in esecuzione del presente contratto.
11. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
12. Sulla richiesta di altri incarichi da parte del titolare di incarichi di ricerca, si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.
13. Ai titolari delle posizioni di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della Legge 240/10, modificato dall'articolo 1 *bis*, comma 2, del decreto legislativo 45/2025, è riservata la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università.

## Art. 34

### Proroga degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-*bis*, comma 2, della Legge 240/2010, nonché del vincolo di durata complessiva di undici anni, di cui all'art. 22-*ter*, comma 9, della Legge 240/2010.
2. Nel caso di incarichi finanziati a valere su risorse esterne, la proroga dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della



- scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. Nell'ipotesi di incarico di ricerca finanziato con risorse di Ateneo, la proroga dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione in una seduta che precede la scadenza del contratto.
  5. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
  6. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
  7. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.

## **Art. 35**

### **Incompatibilità e ulteriori incarichi**

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 2, del Titolo I - Disposizioni comuni, gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
  - a. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
  - b. la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi post-doc o di altri incarichi di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico del progetto di ricerca. Tali attività risultano incompatibili con l'incarico nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

## **Art. 36**

### **Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione, come disposto dall'art. 32, comma 2, punto g), del presente Regolamento, sia la mancata approvazione da parte del Responsabile Scientifico.

## **Art. 37**

### **Sospensione attività**

1. La sospensione delle attività relative all'incarico di ricerca, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, comporta la proroga del rapporto contrattuale, fermo restando l'importo dell'incarico di ricerca determinato nel contratto. I periodi di malattia, infortunio, congedo parentale e di mancata attività per gravi motivi familiari producono la sospensione e l'interruzione dell'incarico di ricerca per



l'intero periodo solo se la durata complessiva di tali periodi supera i 30 giorni consecutivi.

2. È prevista la possibilità di prorogare il termine dell'incarico per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che il Responsabile scientifico del progetto di ricerca confermi il perdurare dell'interesse scientifico. Laddove il periodo di sospensione sopra indicato sia tale, ad insindacabile giudizio del Responsabile scientifico del progetto di ricerca, da pregiudicare l'assolvimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, si procederà alla risoluzione del contratto relativo all'incarico di ricerca.
3. La sospensione dell'incarico di ricerca è inoltre possibile, solo per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, anche su richiesta motivata dell'interessato e dovrà essere approvata dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca.
4. Si procederà all'interruzione dell'incarico di ricerca limitatamente al periodo di sospensione dell'attività e sarà possibile prorogare il termine dell'incarico, per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che venga dichiarato dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca il perdurare dell'interesse scientifico.

## Art. 38

### **Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Ai titolari di incarichi di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprendivo, definito dal Politecnico di Bari in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 592, del 6 agosto 2025, recante la *"definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca - artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240"*.
2. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 592, del 6 agosto 2025, recante la *"definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca - artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240"*, il trattamento economico dei titolari di incarico di ricerca non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, così come introdotto dal Decreto Ministeriale n. 592, del 6 agosto 2025, recante la *"definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca - artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240"*.
3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico del Politecnico di Bari, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche).
4. In materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali).
5. In materia di congedo per malattia si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività).
6. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.  
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal Politecnico di Bari fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
7. Il Politecnico di Bari provvede alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa a carico di appositi fondi di bilancio.



## Articolo 39

### **Diritti di proprietà industriale e intellettuale**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal titolare di incarico di ricerca sono regolati in conformità alla normativa vigente, al Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca ed eventualmente in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università ed Enti coinvolti.
2. Il titolare di incarico di ricerca assegnatario di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prende visione e accetta le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra il Politecnico di Bari e l'Ente finanziatore.
3. Resta fermo il diritto morale inalienabile del titolare di incarico di ricerca ad essere riconosciuto autore o inventore.
4. Il titolare di incarico di ricerca è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto del Politecnico di Bari.
5. Al titolare di incarico di ricerca è, in ogni caso, garantita la possibilità di effettuare le ordinarie attività di pubblicazione previste dal percorso formativo, che dovranno essere programmate in maniera compatibile con la protezione degli eventuali risultati.
6. I diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi all'invenzione o creazione conseguita dal titolare di incarico di ricerca nell'esecuzione della propria attività di ricerca spettano all'Ateneo, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini stabiliti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.